



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.6811/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche all'articolo 50, della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18" (Reg.Gen.n.354)

Ad iniziativa del Consigliere Fulvio Martusciello.
Depositata il 4 giugno 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **17 GIU. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Modifiche articolo 50, legge regionale 6 dicembre 2000, n.18”

Ad iniziativa del Consigliere Fulvio Martusciello

Ruolo Generale n.354



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Illustrativa

L'art. 50 della legge n. 18/2000 attribuisce alle Commissioni Consiliari regionali la facoltà di chiedere consulenze su specifiche tematiche, entro un tetto di spesa di 100 milioni annui di lire, pari oggi a poco più di 50 mila euro.

Si tratta di uno strumento importante per assicurare il massimo supporto al lavoro delle Commissioni. Uno strumento che è stato utilizzato in modo assai proficuo in questi ultimi anni e che ha lenito, in misura significativa, le gravi carenze di organico delle pur valenti strutture ordinarie del Consiglio.

Tuttavia, due ordini di esigenze richiedono oggi un aggiornamento dell'art. 50 della legge regionale 18/2000.

Da un lato l'esigenza di collaborare allo sforzo nazionale di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei cosiddetti "costi della politica" impone di ridurre il budget annuale per consulenze che la norma mette a disposizione di ciascuna Commissione Consiliare. La proposta al vostro esame riduce perciò tale budget da circa 50 a 35 mila euro, con clausola di ulteriore eventuale limitazione, ove ne sussista la necessità, ad opera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio in occasione della approvazione del bilancio del Consiglio.

Dall'altro lato, alcuni recenti interventi normativi hanno determinato un appesantimento nella attivazione delle consulenze a supporto delle Commissioni consiliari. In particolare, l'abrogazione – forse non del tutto ponderata – dell'art. 50 della legge regionale n. 12/2006 (ordinamento contabile del Consiglio regionale) ad opera della legge regionale 3/2007 (appalti pubblici regionali) ha fatto venir meno criteri e procedure adeguati per la attribuzione degli incarichi di consulenza in seno al Consiglio. Al contempo, le norme statali in tema di consulenze, applicabili in via suppletiva, appaiono molto complesse e poco funzionali allo scopo di supportare, con la necessaria tempestività, il lavoro legislativo del Consiglio.

Si impone, quindi, la necessità di integrare l'art. 50 della legge n. 18/2000 sotto il profilo dei criteri e procedure per l'attivazione delle consulenze, così da adeguarlo alle in parte accresciute ed in parte nuove esigenze di supporto delle Commissioni consiliari.

Qui il principio di base non può che essere quello che l'attività di consulenza alle Commissioni consiliari è una attività di diretta collaborazione, da affidare – con l'unico vincolo dei requisiti di particolare e comprovata professionalità e specializzazione – a soggetti scelti discrezionalmente dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, in perfetta analogia con quanto avviene nell'ordinamento statale. Si pensi, quale esempio emblematico, ai Consiglieri ed esperti chiamati a collaborare direttamente con organi politici come il Presidente del Consiglio e i Ministri, la cui nomina è effettuata discrezionalmente e con proprio decreto da questi stessi organi, in coerenza con il concetto di "diretta collaborazione" (art. 9, comma 2, d. lgs 303/1999; art. 14, comma 2, d. lgs 145/2001)

La proposta che si pone al vostro esame dà attuazione a questo criterio, che, per la sua generale applicazione nell'ordinamento statale, può essere considerato un principio generale dell'ordinamento.

Si prevede, perciò, che entro il sopra detto limite di spesa annua, l'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione possa deliberare, con scelta autonoma, la nomina di fino a 5 consiglieri in diretta collaborazione, cui è conferito, con decreto del Presidente della Commissione, un incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa.

Auspichiamo la più rapida approvazione di questa proposta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

I primi tre commi dell'art.50 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le Commissioni consiliari regionali, al fine di svolgere in modo ottimale le proprie attività legislative, di indirizzo-controllo e conoscitive, possono acquisire l'assistenza tecnico-giuridica di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, operanti in diretta collaborazione con la Commissione.
2. A tal fine possono essere conferiti annualmente, con decreto del Presidente della Commissione su delibera e autonoma valutazione dell'Ufficio di Presidenza della stessa, fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, entro il tetto massimo annuo di spesa, per ciascuna Commissione, di euro trentacinquemila ovvero entro il minore importo stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in sede di approvazione del bilancio annuale del Consiglio.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

1.La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.